



Statuto

della Comunità della

Valle dei Laghi

Approvato dal Collegio dei Sindaci in data 4 settembre 2008
e modificato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 5 dd. 28.02.2017.
In vigore dal 13.09.2017.

INDICE

PREAMBOLO

TITOLO I - Norme generali

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

Articolo 2 - Sede, stemma e gonfalone

Articolo 3 - Albo e pubblicità degli atti della Comunità

Articolo 4 - Finalità

TITOLO II - Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione

Capo I - Organi di governo

Articolo 5 - Organi della Comunità

Articolo 6 – Il Consiglio

Articolo 7 - Attribuzioni del Consiglio

Articolo 8 - Prerogative

Articolo 9 - Funzionamento del Consiglio

Articolo 10 – Nomine consiliari e revoca

Articolo 11 - Mozione di sfiducia

Articolo 12 - Compiti del Presidente

Articolo 13 – Il Comitato esecutivo

Articolo 14 - Compiti e funzionamento del Comitato esecutivo

Articolo 15 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità – esclusioni

Articolo 16 - Organo di revisione economico-finanziaria

Capo II - Garanzie

Articolo 17 – Opposizioni e ricorsi

Articolo 18 – Difensore civico

Capo III – Istituti di partecipazione

Articolo 19 - Soggetti titolari

Articolo 20 - Partecipazione al procedimento

Articolo 21 - Proposte e petizioni

Articolo 22 - Consultazione popolare

Articolo 23 - Referendum

Articolo 24 – Esclusioni

Articolo 25 - Norme procedurali per il referendum

Capo IV – Poteri e competenze

Articolo 26 – Principi

Articolo 27 - Competenze e trasferimenti

TITOLO III - I servizi pubblici e le attività economiche

Articolo 28 - Servizi pubblici locali

Articolo 29 - Attività economiche

TITOLO IV - Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni

Articolo 30 – Intese

Articolo 31 - Partecipazione ad accordi di programma

Articolo 32 - Conferenza dei Sindaci e Conferenze degli Assessori

TITOLO V - Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 33 - Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento. Patrimonio della Comunità

Articolo 34 – Controllo di gestione

TITOLO VI - Organizzazione della Comunità

Articolo 35 - Principi e criteri di gestione

Articolo 36 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Articolo 37 - Personale

Articolo 38 - Segretario generale

Articolo 39 - Funzione dirigenziale

PREAMBOLO

L'entità territoriale della Valle dei Laghi, che, attualmente, raggruppa i Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi, è il risultato di un lungo processo di sintesi politico-amministrativa, che ha preso una sua forma definitiva con la costituzione della nuova Comunità di Valle.

La storia delle nostre comunità è senza alcun dubbio improntata ad una solida matrice identitaria paesana, tanto che nel corso dei secoli ciascun territorio ha perseguito forme di autonomia autogestita testimoniata dalle numerose *carte di regola* che per secoli hanno regolamentato e scandito la vita degli abitanti della valle.

Nonostante questo forte spirito identitario vincolato al proprio paese, nel corso del tempo la storia millenaria della valle si è intessuta di rapporti collaborativi intercomunali, basati sull'adozione di norme consuetudinarie condivise per la gestione del territorio, e di forme di solidarietà socio-economiche, attivate con iniziative di contrasto nei confronti dei poteri forti del passato.

Per molti secoli (dalla seconda metà del '300 fino alla fine del '700) ha costituito l'aggregazione territoriale della Pretura esterna del Distretto di Trento, denominata *Ultra Athesim* che comprendeva le 9 Comunità al di là dell'Adige: Cadine, Sopramonte, Vigolo Baselga, Baselga, Terlago, Pè de Gaza, Vezzano e Padergnone, Calavino e Consorti e, per finire, Cavedine. Si può quindi senza dubbio sostenere che fosse questo il primo riferimento amministrativo di tipo valligiano riguardante il nostro territorio.

In tempi più recenti, i primi anni '60, si è andata via via sviluppando la convinzione che fosse necessario individuare questo territorio con un toponimo che lo aiutasse a crescere e connotarsi con una propria identità territoriale. Fu così che nacque il toponimo Valle dei Laghi per identificare la regione geografica che dal Bus de Vela arriva fino alle Marocche. Dal punto di vista amministrativo si riferisce invece agli attuali comuni di Vallelaghi, Madruzzo e Cavedine.

Con l'istituzione dei comprensori, verso la fine degli anni '60 ed i primi anni '70, si è iniziato un nuovo percorso di collaborazione sovracomunale, che per tale realtà, nell'articolata strutturazione del Comprensorio Valle dell'Adige, ha trovato riconoscimento con l'individuazione della "*zona della Valle dei Laghi*", dando quindi una connotazione politico-territoriale a quel neotoponimo, coniato negli anni '60 per recuperare e ricostruire uno spirito di valle.

Con lo smantellamento dei Comprensori, in particolare lo smembramento del C5 Valle dell'Adige, del quale la nostra Valle faceva parte, sono nate le nuove Comunità di Valle. È in questo contesto che è nata la Comunità della Valle dei Laghi, un ente intermedio che ha la funzione di avviare e gestire forme di collaborazione fra i Comuni per la realizzazione di progetti di interesse comunitario e gestire servizi sovracomunali. La consapevolezza di dover muoversi con una condivisa unità d'intenti nell'organizzazione e gestione di alcuni servizi comunali (l'attività culturale e sociale, l'urbanistica, ...) e nella valorizzazione e promozione del territorio ha dato vita, in questi ultimi anni, ad esperienze positive di collaborazione fra le sei Amministrazioni comunali che facevano parte fino al 31 dicembre 2015, della Comunità. Dopo i processi di fusione che hanno interessato ben cinque dei sei comuni, la Comunità comprende i nuovi Comuni di Vallelaghi (ex comuni di Terlago, Vezzano e Padergnone) e Madruzzo (ex comuni di Calavino e Lasino), e il Comune di Cavedine. Probabilmente anche questi processi di fusione sono stati favoriti dal confronto continuo, dalla conoscenza reciproca, dalla condivisione di valori attivati tra gli amministratori durante il percorso di costituzione della Comunità di Valle e della sua successiva gestione.

Le numerose modifiche introdotte alla LP 16/06/2006, n. 3, istitutiva delle Comunità di Valle, nel corso degli anni hanno dato vita ad un ente che è andato via via configurandosi sempre più come "*comunità di Comuni*", ovvero come ente al quale i Comuni fanno riferimento, partecipando e condividendo le scelte per tutti servizi, i progetti e le iniziative che superano i confini comunali anche attraverso le Conferenze dei Sindaci e degli Assessori che in questo statuto trovano concretezza.

TITOLO I

Norme generali

Articolo 1.

Costituzione e denominazione

1. I Comuni di Cavedine, Madruzzo e Valledaghi costituiscono la Comunità della Valle dei Laghi, che è ente pubblico locale a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*”, di seguito indicata Legge Provinciale n. 3 del 2006.

2. Il territorio della Comunità della Valle dei Laghi, di seguito nel presente Statuto denominata Comunità, è costituito dai territori dei Comuni di cui al comma 1.

Articolo 2.

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale della Comunità della Valle dei Laghi è situata nel territorio del Comune di Valledaghi frazione di Vezzano.

2. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel territorio della Comunità, su decisione del Presidente della Comunità.

3. Gli uffici della Comunità potranno essere dislocati, in base ad accordi con le amministrazioni comunali, anche negli altri Comuni, in modo da stimolare il senso di appartenenza alla Comunità e favorire l'accesso dei cittadini. La Comunità può avvalersi di altre strutture organizzative, sia come misura temporanea in attesa del trasferimento delle strutture, sia come misura stabile laddove più conveniente per l'efficacia e l'economicità delle soluzioni.

4. La Comunità si dota di uno stemma e di un gonfalone, con apposito provvedimento adottato dal consiglio della Comunità a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati. L'attuale stemma è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2056 dd 28 settembre 2012.

5. Il consiglio della Comunità disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in uso dello stemma.

Articolo 3.

Albo e pubblicità degli atti della Comunità

1. La Comunità è dotata di albo informatico ove vengono pubblicati gli atti della Comunità ove ciò sia previsto per legge o regolamento. Per le stesse finalità la Comunità si avvale degli albi dei Comuni facenti parte della Comunità.

2. La Comunità può ricorrere inoltre ad un sistema di pubblicità – notizia di natura informatica a mezzo di apposito sito telematico, accessibile al pubblico, per la pubblicazione dei documenti amministrativi di cui al comma 1 del presente articolo, e può avvalersi di un notiziario periodico per la sua attività informativa.

3. La Comunità per le notifiche di atti propri, che hanno validità nell'ambito del proprio territorio, si avvale dei messi notificatori dei Comuni che ne fanno parte, ovvero di altri mezzi previsti dalla legge.

4. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, potrà equivalere alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Articolo 4

Finalità

1. La Comunità rappresenta indistintamente i Comuni che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio e le proprietà collettive. La Comunità riconosce nel comune l'ente amministrativo storicamente più vicino alla popolazione e più consono a comprenderne e recepirne le istanze fondamentali ed intende porsi come ente con valenza e funzioni politiche e amministrative sovracomunali, per l'esercizio delle funzioni proprie, trasferite, delegate e per l'esercizio associato di quelle funzioni che i singoli Comuni vorranno trasferire.

2. La Comunità persegue -nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità, la Provincia e gli altri enti- lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

3. La Comunità persegue la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla vita politica ed amministrativa dell'ente, riconoscendo e favorendo, in conformità allo Statuto, ogni iniziativa

autonoma dei cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte.

4. La Comunità persegue un giusto equilibrio, sia sotto il profilo della economicità delle attività e dei servizi, che della qualità delle prestazioni e dell'equità nella loro distribuzione territoriale, nella dislocazione delle strutture Comunitarie e nell'organizzazione dei servizi, fra tutto il territorio, agevolando la crescita delle aree marginali e svantaggiate.

5. La Comunità :

- a) concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale;
- b) ricerca livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i Comuni membri, applicando principi di sussidiarietà tra enti e solidarietà fra Comuni con maggiori possibilità e quelli più svantaggiati;
- c) tutela e valorizza l'istruzione, la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico, folcloristico e religioso, ricercando e promuovendo la collaborazione di associazioni, enti e, in particolare, delle istituzioni scolastiche e favorendo la preparazione culturale e la formazione professionale delle popolazioni della zona;
- d) favorisce il libero associazionismo, le iniziative economiche, sociali e culturali tese a rafforzare il rapporto e l'integrazione tra la dimensione locale, espressa dalla specificità della Comunità, ed i principi e i valori dell'Unione Europea;
- e) promuove attività di valorizzazione delle risorse idriche e lacustri presenti in valle, soprattutto in relazione al loro sfruttamento per fini idroelettrici, anche promuovendo azioni di ripristino ambientale e di indennizzo economico.
- f) promuove una politica di pace e di integrazione etnica attraverso la cultura della tolleranza e della laicità dello Stato;
- g) persegue le proprie finalità attraverso lo strumento della concertazione e della collaborazione con tutte le formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali e del volontariato operanti nel suo territorio.

6. La Comunità dispone di potestà regolamentare, organizzatoria – amministrativa, finanziaria e contabile, con riferimento alle funzioni ed attività di propria competenza. Nell'esercizio di tali potestà la Comunità approva i regolamenti necessari per il proprio funzionamento.

TITOLO II

Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione

Capo I

Organi di governo

Articolo 5.

Organi della Comunità

1. Sono organi della Comunità:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato esecutivo;

2. Costituisce ulteriore organo della Comunità l'organo di revisione economico-finanziaria.

3. Essi costituiscono nel loro complesso il governo della Comunità di cui esprimono la volontà politica amministrativa esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

Articolo 6.

Il Consiglio

1. La composizione del Consiglio, la sua durata, le modalità di elezione e l'entrata in carica dei relativi componenti sono disciplinate dalla normativa provinciale (L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.).

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate personalmente, per iscritto, ed acquisite al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificazione sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio della Comunità. Accertata l'assenza per tre sedute consecutive, il Presidente provvede a comunicare l'avvio del procedimento di decadenza all'interessato, con comunicazione scritta da inoltrare entro 5 giorni lavorativi successivi all'ultima seduta. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di

ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio, nella prima riunione, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato, decide sulla proposta di decadenza con provvedimento da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. La delibera che dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro i 5 giorni successivi alla sua adozione.

4. I componenti del Consiglio esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e dispongono degli stessi diritti e doveri stabiliti dalle leggi vigenti con riguardo ai consiglieri comunali.

Articolo 7.

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione e di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Esso ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Oltre a quanto già previsto dal presente Statuto spetta al Consiglio:

- a) approvare le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni, gli atti di indirizzo e di programmazione;
- b) scegliere i modelli organizzativi e le forme giuridiche dei servizi;
- c) approvare il bilancio di previsione, i relativi allegati ed il rendiconto della Comunità;
- d) la nomina del revisore dei conti;
- e) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;
- f) approvare il piano territoriale della Comunità, eventuali piani stralcio, e i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale;
- g) approvare intese, convenzioni e accordi di programma;
- h) approvare gli atti costitutivi e/o di partecipazione ad enti, aziende, istituzioni, società e le loro modificazioni;
- i) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende e istituzioni;
- l) approvare in linea tecnica i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 1.000.000 euro, al netto degli oneri fiscali, oppure, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi o esecutivi;
- m) approvare gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le relative permutate, le concessioni di opere e/o di servizi che non siano previsti espressamente in precedenti atti fondamentali del consiglio;

n) approvare o adottare ogni ulteriore atto ad esso sottoposto dal presidente della Comunità.

3. Il Consiglio elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o per Statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze del Consiglio. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.

4. Per l'approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2, lettera d) del presente articolo è richiesta la maggioranza dei componenti assegnati.

Articolo 8.

Prerogative

1. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio. In particolare ha diritto di:

- a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.

2. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni il consigliere ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

Articolo 9.

Funzionamento del Consiglio

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento del Consiglio sono fissate in un apposito regolamento, approvato dal consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Il consiglio si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all'anno e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

3. In caso di urgenza il consiglio può essere convocato, prescindendo dal termine previsto dal regolamento, purché l'avviso ai componenti della stessa sia fatto pervenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.

4. Le deliberazioni del consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

5. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

6. Le deliberazioni di competenza del consiglio non possono essere delegate, né adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica della consiglio nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza.

7. Alle sedute del consiglio possono essere invitati i rappresentanti della Comunità in enti, aziende, società di capitali, consorzi, commissioni, nonché dirigenti e funzionari della Comunità ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto della Comunità, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

Articolo 10

Nomine consiliari e revoca

1. Il consiglio procede alla nomina di suoi rappresentanti in enti, aziende, istituzioni e società ogni qualvolta sia previsto da disposizioni di legge, mediante elezione e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.

2. Qualora la legge preveda espressamente la rappresentanza della minoranza politica, la elezione avverrà mediante scheda segreta e con voto limitato.

3. Nelle nomine di organi collegiali deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi, in misura non inferiore alla proporzione nella quale ciascuno dei due generi è rappresentato in consiglio. In caso di risultato frazionale si opera l'arrotondamento all'unità superiore o inferiore più vicina, e comunque non inferiore ad uno. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato tale principio, ne è data puntuale motivazione nel provvedimento di nomina.

4. La revoca come atto di sfiducia nei confronti di uno o più amministratori è deliberata dal consiglio, qualora anche la nomina competa allo stesso, su mozione presentata dal comitato esecutivo o da almeno due quinti dei consiglieri, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. La revoca è comunque proposta per cause di sopraggiunto conflitto di interessi, per incompatibilità e per gravi e/o ripetute omissioni o violazioni degli indirizzi della Comunità.

Articolo 11

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del consiglio ad una proposta del presidente o del comitato esecutivo non comporta le loro dimissioni.
2. Il presidente e i membri dell'esecutivo decadono dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno cinque componenti del consiglio.
3. La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

Articolo 12

Compiti del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità e presiede il Consiglio e il Comitato esecutivo. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, da lui individuato tra i componenti dell'organo esecutivo e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'assessore più anziano di età. Il Presidente rimane in carica fino alla data di proclamazione del nuovo Presidente.
2. Il Presidente rappresenta la Comunità, ne promuove l'iniziativa, sovrintende al funzionamento degli Uffici, è responsabile della esecuzione delle decisioni del consiglio e del comitato esecutivo e svolge ogni altra funzione assegnatagli dalla legge o dalla Consiglio
3. In particolare il Presidente:
 - a) nomina e revoca i componenti del comitato esecutivo della Comunità e ripartisce gli affari fra gli stessi;
 - b) convoca e presiede il consiglio e l'organo esecutivo, predispone l'ordine del giorno dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute e i relativi provvedimenti;
 - c) controlla l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio e del comitato esecutivo;
 - d) firma gli atti, le convenzioni ed i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti;
 - e) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;

- f) rappresenta l'Ente in giudizio, su autorizzazione del comitato esecutivo per liti intentate avverso atti della Comunità o promosse dalla stessa ;
- g) rappresenta la Comunità nel consiglio delle Associazioni, Società e Consorzi a cui la stessa partecipa, anche tramite proprio delegato;
- h) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dal comitato esecutivo;
- i) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- l) può intervenire nelle Commissioni consiliari e nella Conferenza dei Capigruppo;
- m) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla competenza del consiglio;
- n) fornisce chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio agli organi di controllo;
- o) autorizza gli incarichi esterni del Segretario generale e del personale con qualifica dirigenziale.
- p) esercita le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e che non siano demandate alla competenza del comitato esecutivo, del segretario e dei dirigenti e/o responsabili dei servizi e degli uffici.

4. Il Presidente delega specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee, a singoli componenti del consiglio.

5. Il Presidente può altresì incaricare i membri della Consiglio per la trattazione di specifiche questioni.

6. Gli atti del presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto, assumono il nome di decreti.

Articolo 13

Il comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da due componenti, denominati assessori, nominati dal presidente medesimo.

2. Possono essere nominati componenti del comitato esecutivo, in numero non superiore a uno, anche cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di componente del consiglio e del comitato esecutivo della Comunità. Tali componenti partecipano al consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.

3. Il comitato esecutivo deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i generi.

4. Il comitato esecutivo rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente.

Articolo 14

Compiti e funzionamento del Comitato esecutivo

1. Spetta al comitato esecutivo l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza del consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite al presidente, al segretario, ai dirigenti e/o ai responsabili dei servizi e degli uffici.

2. Esso esercita insieme al presidente attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

3. Il comitato esecutivo si riunisce su convocazione del presidente della Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti del comitato esecutivo.

4. Le riunioni del comitato esecutivo non sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.

5. In caso di urgenza, il comitato esecutivo può adottare con i poteri del consiglio le variazioni di bilancio, salvo sottoporle a ratifica dello stesso entro sessanta giorni a pena di decadenza.

6. Oltre all'organo di Revisione, possono partecipare su invito alle riunioni del comitato esecutivo, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi e per il tempo strettamente necessario, i rappresentanti della Comunità in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari della Comunità ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Articolo 15

Cause di ineleggibilità e incompatibilità – esclusioni

1. Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, degli assessori e dei consiglieri della Comunità trova applicazione quanto previsto dalla legge.

2. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori o ai consiglieri della Comunità, ivi comprese le nomine e le designazioni negli organi di governo delle società partecipate dalla stessa, si considerano connesse con il mandato elettivo e pertanto non costituiscono cause di incompatibilità o di ineleggibilità, qualora siano conferiti per la tutela degli interessi della Comunità o per assicurare l'esercizio di servizi e attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità. Dell'esistenza delle condizioni indicate nel presente comma viene dato atto nel relativo atto di nomina.

3. Il consiglio, per le nomine di propria competenza, evidenzia e motiva adeguatamente nei relativi provvedimenti l'esistenza delle condizioni indicate al comma 2. Analogamente, nell'approvazione degli indirizzi per la nomina da parte del presidente dei rappresentanti della Comunità presso enti, società, aziende e istituzioni, il consiglio definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto previsto dal comma 2.

Articolo 16

Organo di revisione economico-finanziaria

1. L'organo di Revisione economico finanziaria, nominato secondo le norme di legge, esercita i propri compiti per il controllo della gestione economico finanziaria e patrimoniale. Ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Comunità e ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio dell'ente.

2. L'organo di revisione può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. L'organo di revisione fornisce al consiglio ed ai singoli componenti, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche per l'esercizio dei compiti di indirizzo e di controllo del consiglio medesimo.

4. L'organo di revisione fornisce al comitato esecutivo ed ai dirigenti, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Capo II

Garanzie

Articolo 17

Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione al comitato esecutivo avverso le deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da chi è residente nel territorio della Comunità;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio della Comunità; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria della Comunità.

3. Il comitato esecutivo, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Esso può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, se di propria competenza, qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dal comitato esecutivo;
- e) la remissione degli atti al consiglio per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione del comitato esecutivo per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Articolo 18

Difensore civico

1 La Comunità può avvalersi del Difensore Civico operante presso il Consiglio Provinciale di Trento. A tal fine, previa deliberazione del consiglio, la Comunità stipula con il Difensore Civico Provinciale specifica convenzione abilitativa così come richiesto dalla legge.

2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti della Comunità, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dalla stessa. Il Difensore Civico, ad istanza dei cittadini o di propria iniziativa, interviene per accertare e, ove possibile, rimuovere, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nell'attività degli uffici e servizi della Comunità e delle istituzioni, enti ed aziende da essa dipendenti, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Capo III

Istituti di partecipazione

Articolo 19

Soggetti titolari

1. Sono titolari dei diritti di iniziativa, partecipazione e di accesso all'informazione, salvo quanto previsto dal presente Statuto, per specifici istituti di partecipazione ed in materia di accesso al procedimento amministrativo:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della valle dei Laghi;
- b) i cittadini residenti nei Comuni della valle dei Laghi che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età.

Articolo 20

Partecipazione al procedimento

1. Nelle materie di propria competenza la Comunità assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legislazione vigente. La Comunità applica altresì le norme sul processo partecipativo di cui al Capo V ter della L.p. 3/2006 e s.m. e del relativo regolamento di attuazione.

2. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi o collettivi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

3. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:

- a) di conoscere lo stato del procedimento e di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti;
- c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento;
- d) di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- e) di avere comunicazione del provvedimento assunto dall'Amministrazione.

4. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, volti a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono disciplinati da apposito regolamento sul

procedimento amministrativo da approvarsi da parte del consiglio entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

5. La Comunità favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da un regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

6. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, anche svolta con modalità informatiche, intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

Articolo 21

Proposte e petizioni

1. I cittadini di cui all'articolo 19 comma 1 lett. b) del presente Statuto possono rivolgere alla Comunità petizioni e proposte relative a tematiche di interesse dell'intera Comunità.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

- a. petizione, la richiesta scritta presentata da almeno 400 cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 comma 1 lett. b), diretta a porre all'attenzione degli organi competenti della Comunità una questione di interesse collettivo;
- b. proposta, la richiesta scritta presentata da almeno 400 cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 comma 1 lett. b), per l'adozione di un atto del consiglio o del comitato esecutivo a contenuto determinato di interesse della Comunità;

3. Le petizioni sono redatte in forma libera. Le proposte devono essere redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione, sono accompagnate da una relazione illustrativa e sono preventivamente sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento.

4. Le petizioni e le proposte sono presentate al presidente della Comunità che iscrive all'ordine del giorno dell'organo competente la questione oggetto della petizione e della proposta informandone il primo firmatario della data prevista per la trattazione.

5. Sull'esito delle petizioni e delle proposte è data informazione al primo firmatario.

Articolo 22

Consultazione popolare

1. La Comunità favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione, che deve riguardare materie di competenza dell'ente, è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal consiglio su proposta del comitato esecutivo, di almeno 8 componenti il consiglio, o di almeno 750 cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nel caso di richiesta popolare le firme dovranno essere raccolte su appositi moduli ed autenticate da pubblico ufficiale.

4. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.

5. Possono essere utilizzate anche forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia informatica.

Articolo 23

Referendum

1. La Comunità riconosce il referendum propositivo o consultivo quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell'ente. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione.

2. Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità su proposta del consiglio, che sia approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, su proposta sottoscritta da almeno 1.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Valle dei Laghi in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale o su proposta di almeno 2 consigli comunali di valle.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nei Comuni della valle dei Laghi che il giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro due mesi dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno dell'organo competente l'oggetto del referendum.

Articolo 24

Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale della Comunità e non è ammesso con riferimento:

- a) alle materie nelle quali la Comunità è affidataria di competenze di altri enti o condivide la competenza con altri Enti;
- b) allo statuto e al regolamento di funzionamento interno del consiglio;
- c) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- d) al sistema contabile, tributario e tariffario della Comunità;
- e) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- f) al personale della Comunità e delle Aziende speciali;
- g) agli Statuti delle aziende partecipate dalla Comunità ed alla loro costituzione;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Articolo 25

Norme procedurali per il referendum

1. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un comitato promotore composto da non meno di cinquanta elettori dei consigli comunali della Comunità. Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità. Entro venti giorni dal deposito della proposta referendaria

presso la segreteria della Comunità, viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio la nomina di un Comitato dei garanti cui compete decidere sull'ammissibilità dei quesiti referendari. Il Comitato è composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di presidente ed è nominato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Il Comitato decide sull'ammissibilità della proposta entro trenta giorni dalla comunicazione di nomina.

3. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il comitato promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate.

4. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 s.m.

5. Il presidente della Comunità, entro sessanta giorni dal deposito della proposta e delle sottoscrizioni, e qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi sei mesi in un giorno festivo.

6. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more dell'approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei Comuni.

Capo IV

Poteri e competenze

Articolo 26

Principi

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla Legge Provinciale sul procedimento amministrativo.

4. Se non previsto specificatamente in modo diverso, ciascun procedimento deve essere concluso entro il termine di 120 giorni

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

Articolo 27

Competenze e trasferimenti

1. La Comunità esercita le funzioni, i compiti e le attività trasferiti per effetto della Legge Provinciale n. 3 del 2006 ai Comuni con l'obbligo di gestione associata.

2. Esercita inoltre anche compiti ed attività di competenza dei Comuni che potranno essere trasferiti volontariamente dai medesimi o individuati con decreto del Presidente della Provincia ed infine ulteriori funzioni amministrative che possono essere individuate con legge provinciale.

3. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta il subentro di quest'ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze.

4. I trasferimenti di funzioni, compiti ed attività dai Comuni alla Comunità sono deliberati dai singoli consigli comunali che individuano contestualmente i criteri di riparto delle spese relative. La Comunità, sulla base delle deliberazioni di trasferimento approvate dai Comuni, adotta, previa intesa con i Comuni interessati, i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni e allo

svolgimento dei compiti e delle attività, definendo in particolare le modalità organizzative e finanziarie.

TITOLO III

I servizi pubblici e le attività economiche

Articolo 28.

Servizi pubblici locali

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai Comuni.

2. La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell'autorità d'ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio oltre che a garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.

3. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l'aggregazione di più territori di Comunità, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con le altre Comunità coinvolte.

4. La Comunità ha comunque facoltà di organizzare i servizi pubblici afferenti alle funzioni ad essa attribuite mediante la stipula di una apposita convenzione con altre Comunità, anche in casi diversi da quelli previsti al precedente punto 3.

5. L'individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall'ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.

6. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall'ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.

Articolo 29.

Attività economiche

1. La Comunità, con deliberazione del consiglio approvata con il voto favorevole di 2/3 dei componenti assegnati, può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto dell'ordinamento, di attività imprenditoriali.

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall'individuazione dell'interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell'iniziativa imprenditoriale.

3. Gli amministratori nominati o designati dalla Comunità devono essere scelti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, avuto riferimento altresì sia al servizio da erogare da parte della società, che agli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione possono essere sottoscritti con la società a partecipazione pubblica locale appositi contratti di programma, approvati dal consiglio.

5. I rappresentanti della Comunità nelle società di capitali si impegnano a riferire periodicamente al consiglio sulla coerenza della gestione del servizio con gli obiettivi prefissati dal consiglio all'atto della deliberazione di partecipazione alla società, nonché sulle modifiche della compagine sociale e del suo assetto proprietario, su eventuali immobilizzazioni finanziarie della società in altre società ad essa collegate o da essa controllate.

TITOLO IV

Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e Comuni

Articolo 30.

Intese

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10 della Legge Provinciale n. 3 del 2006, la stipulazione di intese, accordi e convenzioni diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell'articolo 13 della Legge Provinciale n. 3 del 2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario.

3. La Comunità, in collaborazione con i Comuni, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse sovracomunale nei settori ambientale, economico, produttivo, commerciale, turistico nonché in quelli sociale, culturale e sportivo.

Articolo 31

Partecipazione ad accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione della Comunità agli accordi di programma previsti dalla legislazione è deliberata dal consiglio.

2. Il presidente stipula l'accordo in rappresentanza della Comunità. Quando alla Comunità spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dalla Comunità prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) l'eventuale piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di attuazione dell'accordo e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Articolo 32

Conferenza dei Sindaci e Conferenze degli Assessori

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dal Presidente della Comunità e dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità.

2. La Conferenza dei Sindaci ha funzioni propositive, consultive e programmatiche e assicura il massimo coinvolgimento e integrazione tra le attività amministrative e organizzative della Comunità e dei Comuni che ne fanno parte.

3. La Conferenza dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Comunità che la convoca, ne fissa l'ordine del giorno, autonomamente o su proposta di uno o più Sindaci; per la validità delle sue sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. Assiste e verbalizza il segretario generale della Comunità o suo delegato. La Conferenza decide a maggioranza dei componenti presenti.

4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un Sindaco eletto dalla Conferenza, con funzioni di vice presidente.

5. La Conferenza dei Sindaci può decidere di istituire Conferenze degli Assessori della Comunità e dei Comuni con funzioni propositive, consultive e programmatiche su materie specifiche.

TITOLO V

Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 33.

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento. Patrimonio della Comunità

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri rissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi e/o nei Decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni.

4. La Provincia assicura il pareggio finanziario del bilancio della Comunità. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell'ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.

5. In caso di mancata determinazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione delle spese avviene secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

7. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

8. La Comunità può disporre di un proprio patrimonio.

9. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia. La struttura competente cura la corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni, della

conservazione di titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato al conto consuntivo.

Articolo 34

Controllo di gestione

1. La Comunità dota le proprie strutture organizzative degli strumenti necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.

2. Il Segretario generale e i Responsabili dei Servizi propongono gli indicatori, i parametri e le metodologie di rilevazione dei risultati, sovrintendono alla rilevazione dei dati e predispongono la proposta di verifica dei risultati.

3. Le attività di cui al punto precedente possono essere effettuate anche mediante il supporto di soggetti esterni qualificati, mediante l'istituzione di un ufficio unico in convenzione con altre Comunità o Comuni ovvero mediante l'attività di supporto prevista dall'art. 3 della legge regionale 25 marzo 2012 n. 2.

TITOLO VI

Organizzazione della Comunità

Articolo 35.

Principi e criteri di gestione

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili delle strutture.

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici della Provincia, nonché dei Comuni che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

Articolo 36.

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge Provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, il regolamento degli uffici e dei servizi definisce:

- a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
- b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la Comunità, compreso l'utilizzo della mobilità del personale della Provincia e dei Comuni, se non disciplinati da apposito regolamento;

- c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
- d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture.

Articolo 37.

Personale

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. Il personale comunale, Provinciale, dei Comprensori e degli altri enti pubblici assegnato stabilmente o prevalentemente alle funzioni conferite alla Comunità è trasferito a quest'ultima ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. La Comunità osserva le procedure di informazione e consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, e 4 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge Comunitaria per il 1990)*".

Articolo 38.

Segretario generale

1. La Comunità ha un segretario generale che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi

della Comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. Il segretario svolge inoltre tutte le funzioni previste dalla normativa per la sua figura; in particolare roga i contratti nei quali la Comunità è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse della Comunità, ove il Presidente lo richieda.

3. Gli uffici della Comunità hanno unicità di vertice dirigenziale, le cui funzioni sono attribuite al segretario. Egli esercita tutte le funzioni amministrative attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente. In particolare il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e dei servizi e ne coordina l'attività;
- b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Consiglio e del Comitato esecutivo e ne cura la verbalizzazione.

4. Le modalità di esercizio delle funzioni attribuite al segretario saranno stabilite nel regolamento degli uffici e dei servizi. Qualora si verifichi la vacanza del posto o la temporanea assenza del titolare, il Presidente, con proprio provvedimento nomina un segretario supplente.

Articolo 39.

Funzione dirigenziale

1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.

3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati ottenuti in relazione al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Comitato esecutivo, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al Presidente e ai componenti del Comitato esecutivo dei risultati della loro attività.